

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LARA MODICA

Seduta del 11/11/2025

### FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 19 febbraio 2020 e anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantanovesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 1.328,05 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario controdeduce che il contratto riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, precisando altresì il metodo di rimborso secondo la curva degli interessi; di avere detratto, in sede di conteggio estintivo, la quota di interessi non maturati e dei costi ripetibili, calcolati secondo il criterio della curva degli interessi; che le commissioni di distribuzione, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, sono indicate in contratto come non ripetibili. Chiede il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, tub.

Il contratto è stato concluso il 19 febbraio 2020. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136). Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dalla documentazione prodotta risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 31 marzo 2024, in corrispondenza della rata n. 49 rate sulle 120 complessive. Sono agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 4/03/2024 e conforme quietanza liberatoria del 28/03/2024. Posto che vanno qualificate come "up front" le commissioni di distribuzione, siccome destinate a remunerare attività non continuative; considerato che le commissioni in favore dell'intermediario (da intendersi come recurring e dunque da ridursi secondo il criterio pro rata temporis per espressa previsione contrattuale) sono già state debitamente restituite; tenuto conto che non risultano a carico del cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 34,139.95	TAN	3.65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	251.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59.17%
Data di inizio del prestito	3/1/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36.91%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni in favore dell'intermediario				3,797.71	Criterio contrattuale	***	1,401.73	1,401.73	0.00
Commissioni di distribuzione				816.00	Upfront	36.91%	301.18	0.00	301.18
<b>Totale</b>				<b>4,613.71</b>					<b>301.18</b>

L'importo indicato, da arrotondare a € 301,00, è inferiore a quello indicato nei conteggi del cliente, che ha calcolato tutte le voci di costo con il criterio del *pro rata temporis*.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 301,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA